

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato

«AVO NOI PER TE SALERNO ODV»



Il giorno 09 del mese di maggio, dell'anno 2025, alle ore 17,00, presso la sede operativa dell'Organizzazione di Volontariato «AVO NOI PER TE SALERNO ODV» sita in Salerno (SA) alla via Manganario n. 42-44 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci la Sig.ra Maria Rosaria Flauto la quale nomina come Segretario della riunione la Sig.Rita Lombardino con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso alla Federavo (Federazione delle Associazioni di Volontariato Ospedaliero).

Apri la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto;
- 2) Adozione nuovo logo sociale
- 3) Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente a quello della Federavo nazionale alla quale l'associazione aderisce e per la quale ha disposto anche la modifica della denominazione sociale così come avvenuto nella precedente assemblea straordinaria del 10 aprile 2025. Infatti, per mero errore procedurale, in tale sede non si è provveduto anche all'adeguamento dello statuto e, pertanto, è stata convocata l'odierna assemblea.

La Presidente, quindi, da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 93 articoli; lo statuto attuale è in sintonia con il precedente adottato salvo le variazioni evidenziate nella lettura. L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria; non essendovi proposte di modifiche, a conclusione della lettura dei 93 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

necessaria; non essendovi proposte di modifiche, a conclusione della lettura dei 93 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Per il secondo punto la Presidente illustra il nuovo logo sociale che viene posto in calce al nuovo statuto approvato che richiama quello nazionale dell'Associazione Volontari Ospedalieri cui aderisce. L'Assemblea con voto unanime approva di adottare il nuovo logo sociale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018. La Presidente Sig.ra _Maria Rosaria Flauto, alle ore 19.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

La Segretario

Rita Bousou

Associazione NOI PER TE
Volontariato per le cure Palliative - ODV
c/o P.O. Da Procida - Via S. Calenda, 162
84126 Salerno - tel/fax. 089 673950
Cell.: 327 5895421 - C.F.: 95095950655
PEC: noiperte@pec.it

La Presidente

Maria Rosaria Flauto

Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 719 del 09 GIU 2025
per l'importo di € —
Salerno, il 09 GIU 2025



Elenco soci per Assemblea Straordinaria

Associazione Noi per te 09/05/2025

Maria Rosaria Flauto Maria Rosaria Flauto

Antonietta Campione Antonietta Campione

Serena Casella Serena Casella

Rita Lombardino Rita Lombardino

Maria Grazia Bove Maria Grazia Bove

Anna Maria Ventre per delega Adalgisa Pierro

Maria Cristiano Maria Cristiano

Lucia Sorvillo Lucia Sorvillo

Antonella D'Ambrosio PER DELEGA Maria Cristiano

Giovanna Graziano Giovanna Graziano

Adalgisa Pierro Adalgisa Pierro

Margherita Raiola Margherita Raiola

Erminia Barra PER DELEGA Antonella D'Ambrosio

Scalera Giuseppina Scalera Giuseppina

Loredana Bove Loredana Bove

Massimiliano Sorgente Massimiliano Sorgente

Cleonice Di Palo Cleonice Di Palo

Silvia Sciortino Silvia Sciortino

Antonella Priore Antonella Priore

Anna Maria Battista Anne Marie Grese Bettio
 Cono Morena Per Delega Rita Lombardi
 Alberto Mirabella per delega Giovanni Gioia
 Maria Grazia Iammancino Sammancino M. Gioia
 Antonia Citro Antonio Citro
 Simona Scalera PER DELEGA Giulio Fiortino
 Rosa Adesso PER DELEGA ~~Giulio~~ Paolo
 Simona De Maffutiis PER DELEGA Antonio Citro
 Adele Costanza Per delega Mirella Bore
 Michele Ausilio Per delega Ornella Campione
 Antonietta Murano Antonietta Murano
 Franca Nitto PER DELEGA Lilli Scelto
 Candida Stanzione Per delega Maria Rosaria Kento



Associazione Volontari Ospedalieri

NOI PER TE-SALERNO ODV

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA «AVO NOI PER TE SALERNO ODV»

Capo I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1– Costituzione e denominazione – È costituita l'Associazione denominata «AVO NOI PER TE-SALERNO ODV».

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli art. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico secondo la disciplina vigente.

Articolo 2 – Sede, durata e logo – L'Associazione ha sede legale in Salerno (SA), alla via Salvatore Calenda, 162 presso il Presidio Ospedaliero "Giovanni Da Procida" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona.

La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci e, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

In calce allo statuto viene allegato il nuovo logo sociale che richiama quello nazionale dell'Associazione Volontari Ospedalieri cui aderisce.

Articolo 3– Vincolo dell'osservanza dello Statuto – Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Capo II

Articolo 4 - Attività di interesse generale – Principi ispiratori – L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria



attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

In obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito. L'Associazione fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale ed esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale.

L'Associazione nasce dall'Associazione Fondatori per una nuova Cultura del Volontariato ONLUS (A.F.C.V. ONLUS) e da una lunga esperienza maturata nella Federazione delle Associazioni di Volontariato Ospedaliero ONLUS (Federavo ONLUS), condividendone i principi ispiratori. L'associazione è associata a Favo (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e pertanto si qualifica come Associazione che opera in ambito sanitario in favore dei malati oncologici o affidati alle Unità Operative di Cure Palliative, i cui volontari operano in Hospice per tutti i malati non più guaribili, affetti da patologie oncologiche o da malattie neurodegenerative.

Articolo 5 - Finalità ed attività di interesse generale svolte – L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati le seguenti attività di interesse generale:

I) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017) svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti azioni:

i- operare sul territorio, al domicilio dei pazienti, nei presidi, nei distretti e nelle strutture di proprietà e/o di pertinenza e/o competenza dell'ASL Salerno e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" che si interessano di terapie palliative e/o di oncologia, con compiti anche di Segretariato sociale, con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati e ai loro familiari, offrendo calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza e l'isolamento, con l'esclusione di qualunque mansione di carattere tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. L'associazione garantisce una presenza che integra e non si sostituisce ai compiti perseguiti ed alle responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;

ii- impegnarsi in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato, anche mediante la stipula di convenzioni con altre enti pubblici e/o privati;

iii- aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari a quelli di cui alle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

II) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u, D. Lgs. n. 117/2017), svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti azioni:

i - organizzare raccolta fondi per la devoluzione alle istituzioni sanitarie per la realizzazione di progetti di solidarietà sociale nonché per l'acquisto di beni e servizi in favore degli ammalati

ii - organizzare laboratori terapeutici occupazionali di cucito, cucina, pittura, musica, ortoterapia, bricolage, realizzazione di oggetti manufatti, ecc. e relativa esposizione e vendita per sostenere economicamente le attività.

III) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017), svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti azioni:

i - svolgere attività di informazione, formazione e prevenzione sui problemi connessi alla Oncologia e alle Cure Palliative;

ii - organizzare e promuovere convegni, seminari, tavole rotonde, corsi di studio e formazione/informazione e quant'altro possa essere finalizzato al miglioramento quantitativo e qualitativo della vita dei destinatari dell'attività;

iii - utilizzare, per il conseguimento degli scopi sociali, ogni mezzo di propaganda e diffusione come stampa, radio, televisione, web, invio di stampati occasionali e/o periodici stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta o con altri mezzi;

IV) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017), svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti azioni:

i - collaborare con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

ii - costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell'attività dell'associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata; l'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che la effettuerà secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e del decreto ministeriale ivi previsto e richiamato.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

L'associazione promuoverà la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola ed Università, impegnandosi a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possono offrire le loro competenze.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 - Volontari – Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'0 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.

81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al

presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea ovvero al collegio dei Probiviri, se costituito, nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'0.

Articolo 11 - Ricorso avverso la denegata iscrizione – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, ovvero, ove costituito, al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ovvero il Collegio dei Probiviri, ove costituito, appositamente convocato, ascolta personalmente ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 - Accoglimento della domanda di adesione – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'0, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Articolo 13 - Ammissione a socio delle persone giuridiche – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14 - Categorie di soci – I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; volontari; onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall'Assemblea dei soci in

rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione da' conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Capo IV

Il rapporto sociale

Articolo 8 – Requisiti dei soci – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 9 - Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un altro organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o all'altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

Articolo 10 - Deliberazione della richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 20 - Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

a - decesso;

b - mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;

c - rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;

d - espulsione.

Articolo 21 - Espulsione e sospensione del socio – L'espulsione e la sospensione del socio possono avvenire per i seguenti motivi:

a - inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

b - danni morali e materiali arrecati all'Associazione;

c - in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;

a seconda della gravità della violazione contestata.

Articolo 22 - Sospensione dai diritti legati allo status di socio – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea dei soci, ovvero al Collegio dei Probiviri ove costituito, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci, ovvero Collegio dei Probiviri ove costituito, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 23 - Procedimento per l'espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci

seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 - Durata dello status di socio – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 20 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 - Diritti dei soci – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 17 - Restrizione dei diritti per i soci minorenni – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 18 - Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

- a -rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b -tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c -svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d -eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e -contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f -pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Articolo 19 - Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

e -il Presidente del Collegio dei Revisori.

F -il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Articolo 28 – Libri Sociali – L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a -Il Libro dei soci;
- b -Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- c -Il Libro dei verbali del Comitato direttivo;
- d -Il Libro dei verbali del Collegio dei Revisori (se costituito);
- e -Il Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- f -Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato).

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del 0 del presente Statuto e degli Articoli 6,7,13 e14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 29 – Elezione degli organi e delle cariche – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali di Presidente del Consiglio Direttivo, -Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere sono attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Collegio dei Revisori elegge il rispettivo presidente. Il Collegio dei Probiviri elegge il rispettivo Presidente.

In sede di costituzione, i soci fondatori nominano gli organi e le cariche sociali, che rimangono in carica per tre anni.

Articolo 30 - Durata degli organi sociali – La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 31 – Appartenenza all'Associazione – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei componenti del Collegio dell'Organo di Controllo.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo o Revisore legale o componente del Collegio dei Probiviri, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 32 - Conflitto di interesse – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere

in sessione ordinaria, ovvero al Collegio dei Probiviri ove costituito, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci, ovvero il Collegio dei Probiviri ove costituito, adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 24 - Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell'0 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 25 - Effetti della perdita dello *status* di socio – La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

Capo V

Organi e cariche sociali

Sezione I

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 26 – Organi sociali – Sono organi sociali:

- a -L'Assemblea dei Soci;
- b -Il Consiglio Direttivo;
- c -Organo di Controllo (nei casi e nei vincoli di cui all'art. 30 CTS)
- d -Collegio dei Revisori Legali (eventuali, fermi i vincoli di cui agli artt.31 CTS)
- e -il Collegio dei Probiviri.

Articolo 27 – Cariche Sociali – Sono cariche sociali:

- a -il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b -il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- c -il Segretario;
- d -il Tesoriere;

Il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 39 - Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni. In caso di inerzia di quest'ultimo, l'assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, ove l'organo sia costituito.

Articolo 40 - Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'0 e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'0, lettera 0) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando mezzi di telecomunicazione che consentano l'effettiva partecipazione e identificazione dei partecipanti.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

a -la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;

b -un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;

c - l'ordine del giorno.

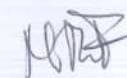
L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 41 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 42 - Competenze dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea dei soci delibera in materia di:



impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Revisori. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 33 - Elettività e gratuità delle cariche – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i componenti del Revisori.

Sezione II L'Assemblea dei soci

Articolo 34- Composizione – L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 35 – Presidenza dell'Assemblea dei soci – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 36 - Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

Articolo 37 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni. In caso di inerzia di quest'ultimo, l'assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, ove l'organo sia costituito.

Articolo 38 - Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo.

c -scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 45 - Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 46 - Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo status delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III Il Consiglio Direttivo

Articolo 47 - Costituzione e durata

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio. I componenti del Consiglio Direttivo sono liberamente rieleggibili.

Articolo 48 - Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori, i componenti del Collegio dei Probiviri e/o altre persone, anche estranee all'Associazione

I componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 49 - Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo – Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo status di socio.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.

- a -nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b -costituzione del Collegio dei Revisori ai sensi del presente statuto e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c -costituzione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'0 del presente statuto;
- d -approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- e -deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f -deliberazione sull'esclusione degli associati;
- g -approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h -indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- i -approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- j individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- k -adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l -eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- m -approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- n -approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- o -approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- p -determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- q -atti di straordinaria amministrazione;
- r -contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
- s -delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 43 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 44 - Competenze dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a -modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b -scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;

assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 55 - Competenze del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a -eleggere nella sua prima riunione, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b -deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere;
- c -delegare determinati compiti al Presidente;
- d -delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- e -curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;
- f -eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- g -individuare le attività diverse ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell'Articolo 5 del presente statuto;
- h -amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- i -fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- j -vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- k -promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- l -redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- m -assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- n -ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- o -assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- p -stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- q -predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 50 - Incompatibilità – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori e con quella di componente del Collegio dei Probiviri.

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Articolo 51 - Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 52 - Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 53 - Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo - La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 54 - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di

r -elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;

s -deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;

t -sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;

u -sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;

v -proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

w -curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

x -deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

y -deferire all'Assemblea dei soci ovvero al Collegio dei Probiviri ove costituito, ai sensi degli Articoli 21, 22 e 23 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta che viola gli obblighi sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 56 - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 57 - Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV

Presidente del Consiglio Direttivo

Articolo 58 - Rappresentanza legale – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e presiede le riunioni sia dell'Assemblea dei soci che del Consiglio Direttivo

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 59 - Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 60 - Revoca del Presidente – L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti.

In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

Articolo 61 - Competenze del Presidente – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

a -convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;

b -curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

c -sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;

d -emanare i regolamenti interni degli organi sociali;

e -verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;

f -rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

g -predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;

h -redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

i -vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;

j -eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;

k -in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;

l -stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;

m -assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione VI

Articolo 66 – Organo di Controllo – L'Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice Terzo Settore nomina l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio Direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 67 – Revisione legale dei conti - Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art.31 CTS, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 68 - Collegio dei Revisori Legali - Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri esterni all'Associazione ed elegge all'interno fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo e la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Sezione VII Il Collegio dei Proviviri

Articolo 69 - Costituzione del Collegio dei Proviviri – Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Proviviri, qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 70 – Composizione del Collegio dei Proviviri – Il Collegio dei Proviviri, formato da un numero di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati.

Sezione V
Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 62 – Vice Presidente del Consiglio Direttivo – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali–

Articolo 63 - Rappresentanza del Vice Presidente – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 64 - Il Segretario – Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a - l'assistenza al Presidente nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;
- c - l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d - la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e - la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f - la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g - la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- h - la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere.

Articolo 65 – Il Tesoriere – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

- a - tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b - tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c - riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d - predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Articolo 77 – Inappellabilità delle decisioni del Collegio dei Probiviri – Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili, salva, ove prevista dalla legislazione vigente, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Capo VI
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 78 – Entrate dell'Associazione – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a -contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b -contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c -contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d -contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e -contributi di organismi internazionali;
- f -rendite patrimoniali;
- g -donazioni e lasciti testamentari;
- h -proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;
- i -il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j -proventi dell'attività di raccolta fondi;
- k -ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 79 – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 71 – Presidente del Collegio dei Probiviri – Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo

Articolo 72 – Durata in carica – La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 73 - Costituzione dei componenti del Collegio – In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Probiviri, subentra uno dei membri supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del triennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.

Articolo 74 – Incompatibilità – La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori Contabili dell'Associazione, di componente degli organi di amministrazione e controllo di ciascuno degli enti associati.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ.

Articolo 75 – Competenze del Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Probiviri è competente

- a -esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b -esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- c -esaminare e decidere sui ricorsi relativi ai provvedimenti di reiezione della richiesta di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti dell'0 del presente Statuto;
- d -decidere in materia disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti degli Articoli 21, 22 e 23 del presente Statuto;
- e - decidere sui ricorsi dei soci riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione

Articolo 76 - Regole procedurali – Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di rito e di procedure, salvo il principio del contraddittorio.

I procedimenti devono concludersi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'avvio, salvo i diversi maggiori o minori termini previsti per ipotesi particolari dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 85 – Bilancio sociale – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 86 - Trasparenza – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 87 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a -la corresponsione ad amministratori, revisori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b -la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81;

Articolo 80 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 81 – Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- a -beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b -eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c -eventuali avanzzi netti di gestione;
- d -donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Articolo 82 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile,

Articolo 83 – Esercizio sociale – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 84 – Redazione e presentazione del bilancio – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 300.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

c -l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d -le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e -la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 88 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzzi – L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 89 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio – L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Capo VII

Norme di chiusura

Articolo 90 – Assicurazione - Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 91 – Responsabilità – I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dello

Organo di Controllo, il Consiglio dei Revisori, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

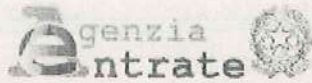
Articolo 92- Norme di funzionamento - Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Articolo 93- Norme residuali e rinvii - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria di modifica dello Statuto dell'Organizzazione di volontariato denominata «AVO NOI PER TE SALERNO ODV» del **09/05/2025**



1002



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 09/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 719

data di stipula: 09/05/2025

ident.vo telematico: TE325L000719000TK per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95095950655				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: